<u>Sintesi</u> <u>C-190/21 - 1</u>

Causa C-190/21

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

26 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunale superiore del Land, Stoccarda, Germania)

Data della decisione di rinvio:

15 gennaio 2021

Resistente in primo grado e ricorrente in appello:

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A

Ricorrente in primo grado e in appello:

PQ

Oggetto del procedimento principale

Competenza giurisdizionale internazionale in caso di azioni promosse contro un prestatore di servizi di pagamento con riguardo a giochi d'azzardo online vietati

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte, ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 7, punti 1, e 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»):

- 1. Se un'azione per responsabilità extracontrattuale, considerata isolatamente e interpretata autonomamente, possa essere già qualificata quale azione ex contractu ai sensi dell'articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, qualora l'azione stessa si collochi, sotto un qualche profilo, in concorso con un'azione ex contractu, senza che ai fini dell'esistenza dell'azione per responsabilità extracontrattuale rilevi l'interpretazione del contratto.
- 2. In caso di risposta negativa alla prima questione: quale dei seguenti possa essere individuato come luogo in cui l'evento è avvenuto ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, qualora un prestatore di servizi di pagamento trasferisca moneta elettronica dal conto di un cliente al conto beneficiario di una società di gioco d'azzardo aperto presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento e la cooperazione di quest'ultimo nei pagamenti effettuati a favore di detta società possa essere considerato un illecito civile:
- 2.1 la sede del prestatore di servizi di pagamento quale luogo dell'operazione con moneta elettronica.
- 2.2 Il luogo in cui l'operazione (quantomeno nel caso di sua legittimità) faccia sorgere una richiesta di rimborso delle relative somme da parte del prestatore di servizi di pagamento nei confronti del cliente che abbia ordinato il pagamento.
- 2.3 Il domicilio del cliente che ha ordinato il pagamento.
- 2.4 Il luogo in cui si trovi il conto bancario del cliente al quale il prestatore di servizi di pagamento possa accedere per effetto dell'autorizzazione di addebito finalizzata alla ricarica del conto di moneta elettronica.
- 2.5 Il luogo in cui, nel gioco, si realizzi la perdita del denaro trasferito dal prestatore di servizi di pagamento sul conto scommesse del giocatore aperto presso le società di gioco d'azzardo, segnatamente la sede legale della società di gioco d'azzardo.
- 2.6 Il luogo in cui il cliente partecipi a giochi d'azzardo vietati (purché il luogo del gioco coincida con il domicilio del cliente).
- 2.7 Nessuno dei luoghi summenzionati.
- 2.8 In caso di risposta affermativa alla questione sub 2.2 e di rilevanza del luogo in cui l'operazione faccia sorgere una richiesta di rimborso delle relative somme da parte del prestatore di servizi di pagamento nei confronti del cliente: in quale luogo sorga la pretesa nei confronti del cliente che ordini il pagamento. Se possa rilevare, ai fini della localizzazione di tale

obbligazione, il luogo di esecuzione del contratto inerente ai servizi di pagamento oppure il domicilio del debitore.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»), in particolare: articolo 7, punti 1 e 2

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (GU 2007, L 199, pag. 40, in prosieguo: il «regolamento Roma II»), articolo 4, paragrafo 1

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35)

Disposizioni nazionali pertinenti

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) (in prosieguo: il «BGB»), articolo 823, paragrafo 2

Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland (Trattato dei Länder sui giochi d'azzardo in Germania (in prosieguo: il «Trattato sui giochi d'azzardo»), articolo 4, paragrafo 1

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- Il ricorrente nel procedimento principale è domiciliato in Germania e chiede alla resistente il rimborso di pagamenti per un importo complessivo pari a EUR 9 662,23, della cui esecuzione a favore di vari prestatori di servizi di gioco d'azzardo online aventi sede a Malta e Gibilterra era stata incaricata la resistente nel periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e il 15 agosto 2017.
- La resistente ha sede in Lussemburgo e presta servizi di pagamento via Internet. Essa effettuava i pagamenti ordinati dal ricorrente, prelevando gli importi dal conto corrente aperto dal ricorrente presso la propria banca sita in Aalen (Land del Baden-Württemberg, Germania), in quanto la somma trasferita eccedeva quella disponibile sul conto cliente di moneta elettronica del ricorrente presso la resistente.
- 3 Nel rapporto tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo e il ricorrente nella qualità di giocatore, la ricarica di un conto scommesse aperto presso i prestatori

stessi deve aver luogo sempre prima della sua utilizzazione nei singoli giochi. Il conto scommesse veniva ricaricato, di volta in volta, tramite il trasferimento ordinato dal ricorrente ed eseguito dalla resistente. Quest'ultima aveva stipulato dei cosiddetti accordi di accettazione con i prestatori di servizi di gioco d'azzardo in qualità di destinatari dei pagamenti, nei quali era previsto che sarebbero stati accettati i pagamenti effettuati tramite il servizio offerto dalla resistente.

- Il ricorrente aveva già da molti anni un conto business presso la resistente, tramite il quale aveva effettuato pagamenti per un importo complessivo di circa 3,6 milioni di dollari statunitensi nell'ambito della propria attività di distributore di accessori multimediali. Le condizioni d'uso della resistente, parte integrante del contratto tra le parti, prevedono una clausola attributiva di competenza non esclusiva a favore dei giudici inglesi e la scelta del diritto dell'Inghilterra e del Galles quale legge applicabile.
- A seguito dell'ultimo dei giochi d'azzardo online in questione, il ricorrente chiedeva alla resistente, a metà agosto 2017, la restituzione della somma trasferita ai prestatori di servizi di gioco d'azzardo per un importo pari a EUR 9.662,23, basando detta richiesta non sulla violazione di un obbligo contrattuale, bensì sull'articolo 823, paragrafo 2, del BGB, secondo il quale a colui «che viola una legge intesa a tutelare soggetti terzi» incombe l'obbligo di risarcire il danno che ne deriva. Ad avviso del ricorrente, la «legge» di cui a detta disposizione si desume dall'articolo 4, paragrafo 1, del Trattato sui giochi d'azzardo, il quale così dispone: «L'organizzazione o l'intermediazione dei giochi d'azzardo pubblici è consentita soltanto previa autorizzazione, l'organizzazione e l'intermediazione di giochi siffatti sono vietate (gioco d'azzardo illecito)». I giochi d'azzardo online sono vietati, in linea di principio, dal Trattato sui giochi d'azzardo.
- Alla data dei giochi cui partecipava il ricorrente, il Trattato sui giochi d'azzardo non era ancora in vigore nel Land dello Schleswig-Holstein (Germania). Prima di procedere alla stipula degli accordi di accettazione con i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, la resistente aveva ottenuto da questi ultimi la conferma che disponessero di una licenza per l'offerta di gioco d'azzardo online per il Land dello Schleswig-Holstein. Tuttavia, tanto il domicilio del ricorrente quanto il suo conto corrente bancario, al quale la resistente accedeva per ricaricare il conto di moneta elettronica, si trovavano nel Baden-Württemberg.
- Il Landgericht Ulm (Tribunale del Land, Ulm, Germania) accoglieva il ricorso in primo grado, condannando la resistente al pagamento e affermando, quindi, la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis. Tuttavia, la competenza giurisdizionale sarebbe limitata unicamente all'esame delle azioni proposte dal ricorrente sulla base di un illecito civile commesso dalla resistente. Con riguardo alla materia contrattuale, i giudici tedeschi non sarebbero competenti.

8 Con il proprio appello, la resistente fa valere, *inter alia*, che i giudici tedeschi difetterebbero di giurisdizione internazionale anche con riguardo alle azioni di natura aquiliana.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

La risposta alle questioni sollevate dipende non solo dall'eventuale giurisdizione internazionale dei giudici tedeschi con riguardo all'azione proposta, ma anche, indirettamente, dall'individuazione della legge applicabile. Infatti, qualora il luogo dell'evento dell'illecito civile ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis debba essere individuato in Germania, potrebbe trovare applicazione anche il diritto tedesco in materia di illecito civile in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. L'interpretazione del regolamento Bruxelles I bis, tuttavia, non può considerarsi un «acte clair».

Competenza giurisdizionale dei giudici tedeschi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o dell'articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis

- Rispetto ai casi finora decisi dai giudici tedeschi relativi a servizi di pagamento correlati a giochi d'azzardo, la fattispecie in esame presenta la peculiarità che non è previsto un foro del consumatore in Germania. Infatti, ai fini della questione se un contratto sia stato concluso per un uso che possa essere considerato estraneo all'attività professionale del ricorrente, come richiesto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, non appaiono rilevanti i singoli ordini di pagamento, bensì il contratto quadro di cui all'articolo 4, punto 21, della direttiva 2015/2366. In base a tale disposizione, il contratto quadro applicabile è un «contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive da cui può derivare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni». Da detto contratto sorgono i diritti e gli obblighi delle parti. Tramite il singolo ordine il soggetto pagatore specifica soltanto il pagamento che il prestatore di servizi di pagamento deve effettuare di volta in volta.
- 11 Ai fini della partecipazione ai giochi d'azzardo in questione, il ricorrente utilizzava il proprio conto business aperto presso la resistente, sul quale il ricorrente effettuava operazioni inerenti alla propria attività commerciale per un importo superiore ai 3,6 milioni di dollari statunitensi, complessivamente considerata, la sua attività non assume un ruolo meramente secondario. Pertanto, il Giudice a quo ritiene che il ricorrente, con riguardo al contratto di servizi di pagamento, non possa essere considerato quale consumatore ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, cosicché la giurisdizione dei giudici tedeschi non discende dall'articolo 18, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento medesimo, ancorché i singoli trasferimenti dal conto business ordinati dal ricorrente al fine della partecipazione al gioco d'azzardo fossero estranei alla sua attività professionale.

Nemmeno sussiste una competenza giurisdizionale ex articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. I servizi di pagamento della resistente in questione costituiscono servizi ai sensi della lettera b) di detta disposizione, secondo la quale il luogo di esecuzione dell'obbligazione è «il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto». È pertanto rilevante l'attività principale, che, anche nel caso di servizi online, è in linea di principio da situare nel luogo in cui è il prestatore di servizi ha la propria sede legale, nel caso di specie in Lussemburgo. Di conseguenza, la giurisdizione internazionale dei giudici tedeschi può eventualmente derivare dal *forum commissi delicti* ex articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis.

Competenza giurisdizionale dei giudici tedeschi ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis

- Secondo costante giurisprudenza della Corte, la locuzione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» contenuta nell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis indica sia il luogo in cui il danno si è concretizzato (luogo del danno) sia il luogo del fatto generatore di tale danno (luogo dell'evento), cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di un luogo o dell'altro (v., in particolare, sentenza della Corte del 30 novembre 1976, Bier, «Mines de potasse d'Alsace», 21/76, EU:C:1976:166; v. anche sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
- Il Giudice del rinvio ritiene che il luogo dell'evento non sia in Germania, bensì presso la sede della resistente in Lussemburgo. Le questioni pregiudiziali riguardano quindi l'individuazione del luogo del danno di natura extracontrattuale ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis (seconda questione) e il rapporto a monte tra il *forum commissi delicti* e il foro contrattuale ai sensi dell'articolo 7, punto 1, del regolamento medesimo (prima questione)

Sulla prima questione: rapporto tra il forum commissi delicti di cui all'articolo 7, punto 2, e il foro contrattuale di cui all'articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis

La nozione di illecito civile accolta nell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis va interpretata in modo autonomo (sentenza del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, punti 14 e 16). Detta disposizione comprende le domande volte a far valere la responsabilità di un convenuto e non ricollegate alla materia contrattuale di cui all'articolo 7, punto 1 (sentenze del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, punto 17, del 13 marzo 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, punto 20, e del 12 settembre 2018, Löber, C-304/17, EU:C:2018:701, punto 19). La questione relativa al rapporto rispetto al foro contrattuale viene sollevata con l'elemento negativo derivante dal fatto che la domanda non si ricollega ad un contratto.

- Mentre la giurisprudenza della Corte ha da tempo stabilito che non possono essere proposte azioni in materia contrattuale dinanzi al *forum commissi delicti* (sentenza fondamentale del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459), non è stato invece ancora definitivamente chiarito se le azioni da illecito civile possano essere esperite anche dinanzi al foro contrattuale e in qual misura le azioni che, in assenza di una corrispondente azione di natura contrattuale, si qualificherebbero come azioni fondate su illecito civile, possano persino assumere esse stesse natura contrattuale in forza del loro concorso con un'azione ex contractu.
- La Corte ha dichiarato che un'azione di natura aquiliana dev'essere qualificata come inerente alla materia contrattuale ai sensi dell'articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis se "l'interpretazione del contratto (...) appare indispensabile per stabilire la liceità o, al contrario, l'illiceità del comportamento" contestato (sentenza del 13 marzo 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, punto 25). Qualora la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale presupponga la sussistenza di un inadempimento contrattuale, essa dovrà essere fatta valere dinanzi al foro del contratto, rimanendo precluso il *forum commissi delicti*.
- 18 Si tratta di stabilire quale sia la portata della prevalenza del foro contrattuale in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale. Sarebbe ipotizzabile una sua ampia generalizzazione nel senso che, ogni qual volta in cui la contestazione di un comportamento illecito ex lege coincida con la contestazione di un inadempimento ex contractu, tutte le azioni debbano essere qualificate come di natura contrattuale, ricomprendendo anche i casi di semplice concorso tra azione fondate sulla responsabilità civile e quelle fondate su responsabilità contrattuale. Nel procedimento principale, sarebbe dunque esclusa la proposizione di un'azione dinanzi al forum commissi delicti, laddove la condotta illecita contestata alla resistente possa parimenti implicare un inadempimento contrattuale, indipendentemente dal fatto che l'inadempimento contrattuale venga fatto valere o meno e che l'illiceità della condotta contestata dipenda dal medesimo (per quanto attiene a tale «lettura massimalista» della sentenza Brogsitter, respinta, con argomenti convincenti, dall'avvocato generale Saugmandsgaard Øe, v. le sue conclusioni del 10 settembre 2020, Wikingerhof, C-59/19, EU:C:2020:688, paragrafi 69 e 74 e seguenti).
- Tuttavia, il Giudice del rinvio interpreta la giurisprudenza della Corte in un senso piuttosto ristretto (indicato dall'avvocato generale Saugmandsgaard Øe, nelle proprie conclusioni nella causa C-59/19, paragrafo 70, quale «lettura minimalista» della sentenza Brogsitter), segnatamente nel senso che l'interpretazione del contratto sarebbe indispensabile per acclarare la liceità o l'illiceità della condotta contestata. Non ricorrerebbe tale ipotesi nel caso di un semplice concorso di azioni, in cui l'azione per responsabilità extracontrattuale potrebbe persistere anche qualora il contratto dovesse essere nullo per qualsivoglia motivo.
- In base a detta interpretazione, reputata convincente dal Giudice a quo remittente, sarebbero caratterizzate dalla prevalenza del foro contrattuale le sole fattispecie

nelle quali la contestazione dell'illecito civile dipenda effettivamente da un inadempimento contrattuale. L'interpretazione fornita dal Giudice remittente appare avvalorata soprattutto dalla recente giurisprudenza della Corte (sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof, C-59/19, EU:C:2020:950, punti da 33 a 38).

Sulla seconda questione: individuazione del luogo del danno extracontrattuale ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis

21 Non è agevole individuare a priori il luogo del danno extracontrattuale nel caso di danno puramente patrimoniale, laddove si intenda escludere il foro generale dell'attore. Pur essendo ovvio identificare, in un caso del genere, il «centro principale del patrimonio» della parte lesa, in linea di massima, nel proprio domicilio, ciò condurrebbe all'affermazione di una regola del forum actoris e potrebbe quindi essere in contrasto con le valutazioni in materia di competenza giurisdizionale di cui al regolamento Bruxelles I bis. Anche la giurisprudenza della Corte ha cercato di prevenire tale rischio, riconoscendo quale luogo del danno extracontrattuale il domicilio del ricorrente o la sede del suo conto bancario generico, prendendo in considerazione, in ogni caso, ulteriori elementi (sentenze del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punti 35 e 38, e del 12 settembre 2018, Löber, C-304/17, EU:C:2018:701, punti 28 e 30). Sulla base di tali osservazioni, nel presente procedimento possono essere presi in considerazione diversi luoghi in cui è avvenuto il danno.

Sulla questione sub 2.1; sede del prestatore di servizi di pagamento quale luogo dell'operazione con moneta elettronica

Anzitutto, non è irragionevole individuare il luogo del danno extracontrattuale derivato da una operazione di pagamento congiunta nel luogo in cui, per effetto del pagamento stesso, la somma venga trasferita dal conto di moneta elettronica della parte lesa e accreditata su un altro conto aperto presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento. Detto luogo sarebbe la sede legale della resistente in Lussemburgo. Pertanto, a parere del Giudice del rinvio, la circostanza che detto conto non sia costituito da un conto bancario tradizionale sul quale possano essere effettuati addebiti, non escluderebbe la possibilità di subire perdite patrimoniali.

Sulla questione sub 2.2: luogo in cui l'operazione faccia sorgere una richiesta di rimborso delle relative somme da parte del prestatore di servizi di pagamento nei confronti del cliente

Alla luce della menzionata sentenza «Universal Music» sarebbe altresì ipotizzabile prendere in considerazione il luogo in cui il patrimonio sia stato gravato da un obbligo di pagamento. In altre parole, verrebbe ad assumere una posizione di primo piano l'obbligazione generata dall'operazione di pagamento. La legge tedesca prevede una richiesta di rimborso delle relative somme da parte del prestatore di servizi di pagamento, al pari della legge inglese, che trova

applicazione al contratto concluso inter partes in conseguenza della scelta della legge applicabile. Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è agevole stabilire il luogo in cui sia sorta la pretesa della resistente (v., al riguardo, questione sub 2.8).

Sulla questione sub 2.3: domicilio del cliente

Nel caso di un danno puramente economico, sarebbe ragionevole individuare il luogo del danno extracontrattuale nel «centro principale del patrimonio» della parte lesa presso il suo domicilio. Tuttavia, come già osservato *supra*, ciò condurrebbe all'affermazione di una regola del *forum actoris* e si troverebbe in una certa contraddizione con le valutazioni in materia di competenza giurisdizionale di cui al regolamento Bruxelles I bis. Il domicilio del ricorrente dovrebbe quindi essere preso in considerazione, in ogni caso, in combinazione con ulteriori elementi, quale il luogo in cui si è giocato d'azzardo online (v., al riguardo, questione sub 2.6)

Sulla questione sub 2.4: luogo in cui sia ubicato il conto bancario del cliente

La resistente ha acceduto al conto corrente del ricorrente presso una banca di Aalen grazie ad un'autorizzazione di addebito. Ancorché detto conto, per effetto dell'autorizzazione, presenti un nesso più stretto con le operazioni con moneta elettronica rispetto a qualsiasi conto bancario generico, il collegamento con il luogo di ubicazione del conto sembra però piuttosto occasionale. Inoltre, nel caso di specie, il conto costituiva solo una delle molteplici opzioni ai fini della ricarica del conto di moneta elettronica, unitamente a varie carte di credito (v, a tal riguardo, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 38).

Sulla questione sub 2.5; luogo in cui si realizzi la perdita di denaro nel gioco d'azzardo, vale a dire la sede della società di gioco d'azzardo

A favore del collegamento al luogo in si realizzi la perdita del denaro giocato, depositato nei conti scommesse del ricorrente presso i prestatori di servizi di gioco d'azzardo online a Malta e Gibilterra, potrebbe deporre il fatto che solo in tale momento si sia concretizzato con certezza il danno e il patrimonio del ricorrente abbia subito una diminuzione irreversibile dovuta alla perdita al gioco. Anche successivamente al trasferimento, da parte della resistente, dal conto di moneta elettronica del ricorrente al conto scommesse, sarebbe ancora sussistita la possibilità teorica di realizzare un guadagno al gioco. Ciò è divenuto impossibile solo nel momento in cui è stata persa la scommessa. In senso sfavorevole a detta localizzazione nel rapporto giuridico intercorrente tra le parti depone peraltro la casualità della sede dei prestatori di servizi di gioco d'azzardo a Malta o a Gibilterra.

Sulla questione sub 2.6: luogo della partecipazione del cliente a giochi d'azzardo vietati

Un nesso significativamente più stretto con il rapporto inter partes offrirebbe l'individuazione del luogo del danno extracontrattuale derivante da un'azione congiunta di pagamento nel luogo in cui il cliente del prestatore di servizi di pagamento partecipi effettivamente al gioco d'azzardo online vietato, vale a dire in cui egli sia fisicamente presente al momento del gioco. Detta localizzazione presenterebbe l'ulteriore vantaggio di stabilire un parallelismo con l'ambito di applicazione *ratione loci* delle norme eventualmente violate. Qualora il ricorrente avesse giocato nello Schleswig-Holstein o in un altro paese al di fuori della Germania, in assenza di un analogo divieto del gioco d'azzardo, il gioco non sarebbe stato vietato come non lo sarebbe stata la cooperazione nel pagamento contestata alla resistente nella fattispecie in esame.

Sulla questione sub 2.7: nessuno dei luoghi menzionati

Con efficaci argomenti, l'avvocato generale Szpunar ha sottolineato che, in 28 determinate fattispecie di danno patrimoniale diretto, il luogo dell'evento e il luogo del danno non possono essere ragionevolmente distinti (conclusioni del 10 marzo 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, paragrafo 38). La possibilità per il ricorrente di scegliere, con riguardo al forum commissi delicti, tra il luogo in cui si è verificato il danno e il luogo del fatto generatore del danno, prevista dalla giurisprudenza della Corte da oltre 40 anni (sentenza fondamentale del 30 novembre 1976, Bier, «Mines de potasse d'Alsace», 21/76, EU:C:1976:166), non è stata prevista con riferimento ad un danno patrimoniale diretto né è volta ad estendere le deroghe alla competenza giurisdizionale generale del domicilio del convenuto previste dal regolamento Bruxelles I bis (o, rispettivamente, dalla convenzione di Bruxelles allora vigente) ai sensi dell'articolo 4 di detto regolamento. Il motivo alla base di tale diritto di scelta consiste piuttosto «nella necessità di rimanere il più vicino possibile ai fatti della controversia e di designare il giudice più idoneo a decidere la causa e, in tale contesto, di organizzare utilmente un processo, ad esempio raccogliendo le prove e sentendo i testimoni» (conclusioni dell'avvocato generale Szpunar del 10 marzo 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, paragrafo 39). Dato che detto obiettivo, nel caso di danni patrimoniali diretti, è difficilmente raggiungibile attraverso la ricerca del luogo del danno extracontrattuale, si pone la questione se in tali situazioni non sarebbe meglio, ai fini della certezza del diritto, mantenere il luogo in cui è avvenuto il fatto generatore del danno come foro generale e come foro speciale.

Sulla questione sub 2.8: individuazione del luogo della richiesta di risarcimento del prestatore di servizi di pagamento nei confronti del cliente in caso di risposta affermativa alla questione sub 2.2

- Ove, in caso di risposta affermativa alla questione sub 2.2, debba prendersi in considerazione il luogo in cui il patrimonio del cliente sia stato gravato da una pretesa del prestatore di servizi di pagamento, dovrebbe essere in qualche modo individuato il luogo in cui tale pretesa sia sorta. Al riguardo, potrebbero seguirsi, segnatamente, due distinti approcci.
- Da un lato, ai fini di detta localizzazione potrebbe essere preso in considerazione il luogo di esecuzione stabilito nel contratto. Nella misura in cui il diritto dell'Unione, all'articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis, prevede un'individuazione autonoma del luogo di esecuzione, ci si potrebbe avvalere di detto luogo, rilevante per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche ai fini dell'individuazione del luogo del danno extracontrattuale nel caso di un corrispondente «danno da obbligazione». Nella specie, si tratterebbe del luogo della prestazione effettiva del servizio nell'ambito del contratto quadro inerente ai servizi di pagamento e, pertanto, della sede legale della resistente in Lussemburgo.
- In alternativa, potrebbe tentarsi di localizzare il singolo credito vantato nei confronti della parte lesa sulla base del comportamento contestato. Qualora il singolo credito sia considerato quale elemento del patrimonio del creditore, esso verrà individuato, di regola, presso il domicilio del debitore in contesti diversi (ad esempio, in caso di accesso a fini esecutivi).

Sintesi

Ove, anche in caso di danni patrimoniali diretti, debba essere sempre individuato un luogo del danno distinto dal luogo dell'evento, il Giudice remittente è incline a individuare, in caso di contestazione di un'azione congiunta nell'effettuazione di pagamenti relativi ad un gioco d'azzardo online illecito, il luogo del danno, in primis, nel luogo di svolgimento del gioco, purché tale luogo coincida con il domicilio della parte lesa, e, secondariamente, nel luogo in cui la cooperazione nel pagamento determini il trasferimento della somma dal conto di moneta elettronica della parte lesa, quindi nella sede del prestatore di servizi di pagamento quale luogo dell'operazione di pagamento.